

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2022
154/2022/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER L'ANNO 2021. MODIFICHE DELLA RTDG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1199^a riunione del 5 aprile 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206 (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 di adozione del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 aprile 2011, VIS 53/11 (di seguito: deliberazione VIS 53/11)
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 553/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 338/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 338/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 501/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 486/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 544/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 544/2020/R/GAS);
- la deliberazione 16 marzo 2021, 117/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 117/2021/R/GAS);
- la deliberazione 6 luglio 2021, 287/2021/R/GAS;
- la deliberazione 3 agosto 2021, 350/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2021/R/GAS);
- la deliberazione 9 dicembre 2021, 559/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 559/2021/R/GAS);
- la deliberazione 28 dicembre 2021, 620/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 620/2021/R/GAS);
- la deliberazione 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione DIEU 3/2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 16 luglio 2021, 3/2021 (di seguito: determinazione DIEU 3/2021);
- il documento per la consultazione 30 novembre 2021 539/2021/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 539/2021/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, come modificato dalla deliberazione 634/2021/R/GAS, prevede che entro la data del 31 marzo dell’anno $t+1$ siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell’anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle

imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;

- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 5, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportino l’applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- con determinazione DIEU 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30 della RTDG definisce le componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione;
- in relazione all’aggiornamento dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, con deliberazione 596/2020/R/GAS sono stati definiti i valori delle componenti a copertura dei costi operativi relativi per l’anno 2021 per i servizi di distribuzione e misura del gas, secondo quanto previsto dall’articolo 49 e dall’articolo 52 della RTDG;
- in relazione ai costi operativi relativi al servizio di distribuzione:
 - le imprese distributrici, tramite le proprie associazioni, hanno presentato un’istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche del quadro tributario per effetto dell’entrata in vigore dall’1 gennaio 2021 delle disposizioni dell’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico);
 - con la deliberazione 620/2021/R/GAS è stato attivato, ai sensi del articolo 49, comma 1, della RTDG, il tasso di variazione a copertura di eventi

imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo, fissandolo in misura pari a 0,9% ed è stato disposto che costi relativi al suddetto canone unico sostenuti dalle imprese nell'anno 2021 vengano inclusi nelle determinazioni delle tariffe di riferimento definitive 2021 e, di conseguenza, riconosciuti attraverso i meccanismi di perequazione dei ricavi per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 45 della RTDG;

- con la medesima deliberazione 620/2021/R/GAS è stato disposto di procedere ad approfondimenti, da concludersi in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, in merito agli oneri effettivamente sostenuti in relazione al canone unico, al fine di valutare eventuali necessità di affinamento dell'incremento dei costi operativi da riconoscere ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del canone unico; e che a tale proposito non sono emerse esigenze di affinamento rispetto alle quantificazioni propedeutiche alla citata deliberazione 620/2021/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid19 sui costi operativi delle imprese distributrici del settore elettrico e gas, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, con comunicazione 1 dicembre 2021, ha provveduto a richiedere informazioni di dettaglio;
- sulla base delle informazioni raccolte con riferimento all'anno 2020, relative alle attività di distribuzione e misura del gas, l'istruttoria finora condotta, ha fatto emergere la presenza di effetti di compensazione tra costi sorgenti attribuibili all'evento pandemico (in linea generale, relativi all'adozione di dispositivi di protezione individuale, sanificazione ambienti, adeguamenti sistemi informativi per *smart working*, etc) e minori costi sostenuti nell'anno (sostanzialmente riconducibili a minori spese per il personale e per servizi quali costi per trasferte, servizi mensa, costi relativi alle sedi ed alle utenze, all'utilizzo della CIG), il tutto con differenze anche significative tra le diverse imprese e con effetti in taluni casi di limitata materialità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
 - l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e

dispositivi *add on* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;

- l'articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che con riferimento agli investimenti del 2018 e del 2019, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui al comma 56.2 della RTDG 2014-2019 sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%, mentre per gli anni successivi al 2019 assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
 - l'articolo 33, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
 - l'articolo 33, comma 3, della RTDG stabilisce che il tetto di cui al precedente punto trovi applicazione anche negli anni successivi al primo triennio e che il medesimo tetto rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017. Tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici.
 - l'articolo 33, comma 4, della RTDG stabilisce che il tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale trovi applicazione sia con riferimento alle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia con riferimento alle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l'affidamento del servizio per ambito territoriale minimo;
 - l'articolo 33, comma 5, della RTDG stabilisce che il valore del tetto sia aggiornato annualmente in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno dare seguito all'orientamento prospettato nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS di prevedere un regime articolato in più fasi, ed in particolare:
 - una prima fase della durata di tre anni (compreso l'anno di prima fornitura) in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente;
 - una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione

- prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
- una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dal primo anno di gestione del servizio, con un piano di rientro di durata triennale;
 - con il documento per la consultazione 539/2021/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità di applicazione del tetto agli investimenti nelle località di più recente metanizzazione previsto dall'articolo 33 della RTDG;
 - con particolare riferimento alla decorrenza delle fasi, il documento per la consultazione 539/2021/R/GAS ha previsto la decorrenza della prima fase a partire dalle tariffe di riferimento relative all'anno tariffario *APF+1* e di conseguenza la prima fase sopra richiamata si chiude nel 2021; e che tale orientamento è risultato sostanzialmente condiviso;
 - in relazione alle restanti fasi applicative del meccanismo previsto dall'articolo 33 della RTDG sono pervenute osservazioni meritevoli di ulteriore approfondimento.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede:
 - al comma 1, che gli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
 - al comma 3, che il riconoscimento della maggiorazione sia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - le imprese devono poter documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità che saranno identificati con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
 - le imprese devono disporre di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
 - i costi devono essere dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui ai punti a), b) e c)*;
 - i costi non devono aver già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
 - al comma 4, che la documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione relativa al riconoscimento degli *extra*-costi di cui al precedente punto, siano definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;

- al comma 5, che, in relazione agli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, per gli anni 2020-2022, a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 50 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi centralizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - tali costi trovano copertura nelle componenti tariffarie $TEL_{t,c}$ e $CON_{t,c}$, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere e) e f) della RTDG;
 - l'articolo 31, comma 2, della RTDG prevede che i costi operativi e i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti per gli anni 2020-2022 siano riconosciuti a consuntivo, nei limiti di un tetto prefissato e decrescente nel medesimo triennio 2020-2022;
 - l'articolo 31, comma 3, della RTDG prevede che, ai fini dei riconoscimenti dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese possano presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite con propria determinazione dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
 - l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
 - l'articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che con riferimento agli investimenti del 2018 e del 2019, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui al comma 56.2 della RTDG 2014-2019 sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%, mentre per gli anni successivi al 2019 assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%;
- l'articolo 57, comma 3, della RTDG prevede di riconoscere un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni, secondo modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;

- con la determinazione DIEU 3/2021 sono state definite le soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili e precisate le modalità di riconoscimento dell'IRMA, prevedendo che tale importo sia riconosciuto alle imprese in 5 quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024;
- con la deliberazione 559/2021/R/GAS, l'Autorità ha:
 - approvato gli importi a recupero dei mancati ammortamenti di cui all'articolo 57, comma 3, della RTDG;
 - rideterminato, tra l'altro, le tariffe di riferimento per l'anno 2020, includendo nella componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la prima quota quinquennale dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
 - con riferimento alle istanze presentate entro la data del 15 febbraio 2021, la deliberazione 117/2021/R/GAS ha previsto che le istanze di rideterminazione tariffaria relative alle località elencate nella *TABELLA A* riportata nella parte di motivazione del medesimo provvedimento, siano valutate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021 con decorrenza fissata in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della medesima RTDG; e che tali istruttorie risultano in corso di svolgimento;
 - con riferimento alle istanze presentate entro il 15 settembre 2021, la deliberazione 620/2021/R/GAS ha previsto che le istanze di rideterminazione tariffaria relative alle località elencate nella *TABELLA C* riportata nella parte di motivazione del medesimo provvedimento, siano valutate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022;
- sempre in relazione alle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con deliberazione 350/2021/R/GAS:
 - sono state valutate idonee, ai fini dell'accoglimento da parte dell'Autorità e con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento definitive dell'anno 2021 le istanze relative alle località tariffarie elencate *TABELLA B* e nella *TABELLA C* riportate nella parte di motivazione del medesimo provvedimento;
 - sono state valutate non idonee le istanze relative alle località elencate *TABELLA D* riportata nella parte di motivazione della suddetta deliberazione; e che, con riferimento alle località tariffarie riportate nella successiva *TABELLA A*, è pervenuta ulteriore documentazione, attualmente al vaglio degli uffici:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
112	AP RETI GAS VICENZA SPA	7919 - ZANE' (VI)
485	AIM VICENZA SPA	2752 - TREVISO (TV)
491	SERVIZI A RETE SRL	7922 - VILLAVERLA (VI)
761	COMUNE DI NANTO	5233 - NANTO (VI)
807	ITALGAS RETI SPA	1498 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
807	ITALGAS RETI SPA	5371 - STORO (TN)
807	ITALGAS RETI SPA	5372 - AMPEZZO (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	5373 - COMEGLIANS (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	5374 - ENEMONZO (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	5377 - OVARO (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	5379 - PREONE (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	5380 - RAVEO (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	5381 - SOCCHIEVE (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	5382 - VILLA SANTINA (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	6054 - CERCIVENTO (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	6055 - RAVASCLETTO (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	6056 - SUTRIO (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	6057 - PALUZZA (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	6392 - PULFERO (UD)
807	ITALGAS RETI SPA	6393 - SAN LEONARDO (UD)
1976	COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA	5067 - SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
22668	2i RETE GAS SPA	794 - BERCETO (PR)
25420	AP RETI GAS SPA	645 - BREGANZE (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	646 - CALVENE (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	647 - FARA VICENTINO (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	648 - LUGO DI VICENZA (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	650 - MASON VICENTINO (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	651 - MOLVENA (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	652 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	654 - SALCEDO (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	657 - SCHIAVON (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	658 - ZUGLIANO (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	7920 - SARCEDO (VI)
25975	RETE GAS FIDENZA SRL	5004 - FIDENZA (PR)
30388	AP RETI GAS NORD EST SRL	3430 - ARBA (PN)

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2021, con deliberazione 620/2021/R/GAS, l'Autorità ha, tra l'altro, rinviato al mese di marzo 2022 l'esame delle istanze presentate:

- dalle imprese distributrici elencate nella *TABELLA B* riportata nella parte di motivazione della medesima deliberazione 620/2021/R/GAS; e che ai fini del presente provvedimento rileva l’istanza presentata dall’impresa distributtrice 1247-UNARETI S.p.A.;
- dalle imprese distributrici 256-POMILIA GAS S.r.l. e 514-CASIRATE GAS S.r.l., con riferimento ai risultati fisici per l’anno 2019;
- l’impresa distributtrice 514-CASIRATE GAS S.r.l. non ha provveduto ad apportare le relative modifiche/integrazioni nel sistema di raccolta dati entro i termini di scadenza previsti;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2022, con decorrenza dall’anno tariffe 2021:
 - sono pervenute richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2020 e 2021, con riferimento a dati patrimoniali relativi agli anni 2019 e 2020, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
486	MEDEA SPA
860	LD RETI SRL
932	UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA
2908	SVILUPPO ENERGIA SPA
2982	LE RETI SPA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

- è stata presentata istanza di rettifica dati fisici dall’impresa distributtrice 615-ASCOLI RETI GAS SRL con riferimento all’anno dati 2019, e all’impresa distributtrice 25450-RETI METANO TERRITORIO SRL, con riferimento all’anno dati 2020;
- sono state presentate istanze di rettifica relative al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della RTDG, da parte delle imprese distributrici 693-CONSORZIO SIMEGAS e 1747-CATANIA RETE GAS SPA, con riferimento all’anno dati 2020.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all’istanza di rettifica volontaria e non necessaria da parte dell’impresa distributtrice 992-NOVARETI SPA, relativa ad una redistribuzione dei contributi pubblici erogati dalla Provincia Autonoma di Trento nel periodo temporale compreso tra l’anno 1983 e l’anno 2015:

- con deliberazione 544/2020/R/GAS, è stato previsto di valutare la medesima istanza in tempo utile per l’approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2021;
- con comunicazione 8 marzo 2022, protocollo Autorità 9876 (di seguito: comunicazione di risultanze istruttorie dell’8 marzo 2022) la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* ha inviato apposita comunicazione di risultanze istruttorie, chiedendo altresì di confermare la suddetta istanza di rettifica;
- con la comunicazione del 24 marzo 2022, protocollo Autorità 12747 in pari data), la suddetta impresa distributrice NOVARETI S.p.A. ha confermato la propria istanza di rettifica.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d’ambito tariffario:
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell’*una-tantum* di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui all’articolo 30, comma 1, lettera f) della RTDG;
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all’articolo 30, comma 1, lettera g) della RTDG;
 - l’articolo 20 della RTDG, prevede che le disposizioni per le gestioni d’ambito si applichino a partire dalla data di affidamento come risulta dal contratto di servizio stipulato dalla stazione appaltante e dal gestore entrante; e che qualora la data di decorrenza dell’affidamento non coincida con la data dell’1 gennaio dell’anno di riferimento, i corrispettivi riconosciuti si applicano con il criterio del *pro-die*;
- in data 1 settembre 2021 l’impresa distributrice 807-ITALGAS RETI SPA ha avviato la gestione d’ambito tariffario nell’ATEM VALLE D’AOSTA, a seguito di aggiudicazione della gara d’ambito.
- a seguito dell’approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2020, è stato rilevato che le disposizioni del comma 22.1 della RTDG, relative al trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 per le gestioni d’ambito, introducono una modifica del trattamento di tali contributi rispetto alle disposizioni in vigore nel precedente periodo regolatorio e che tale trattamento appare non conforme a quanto riportato ai paragrafi 18.16 e 18.17 della relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS;
- sulla base di ulteriori approfondimenti interni, la richiamata disposizione del comma 22.1 della RTDG risulta non adeguata, negli effetti di prolungamento del periodo di restituzione dei contributi, rispetto al conseguimento dell’obiettivo di

allineare l'orizzonte temporale per la restituzione a quello previsto per i contributi soggetti a degrado;

- i tempi istruttori per lo svolgimento di un procedimento di consultazione pubblica non sono risultati compatibili con l'approvazione del presente provvedimento;
- l'articolo 5, comma 2, della deliberazione 649/2014/A, nell'ambito della disciplina dei procedimenti dell'Autorità, disciplina i casi in cui possa essere sviluppata una c.d. consultazione postuma rispetto ai provvedimenti adottati dalla medesima Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle distribuzioni di gas naturale da GNL:
 - l'articolo 19, comma 2, della RTDG, prevede che, nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l'impresa distributrice interessata può presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto. In tale caso, per le reti oggetti dell'istanza, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;
 - il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, prevedendo in particolare che:
 - con riferimento alle reti isolate di GNL e a alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione all'esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, prevedere che per l'anno 2020, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
 - di prevedere che le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
- sono pervenute, nel corso dell'anno 2021, da parte dell'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'anno 2020, la società GENECO SRL ha richiesto, tramite il portale dell'Autorità, l'iscrizione in anagrafica territoriale della località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), come località alimentata da gas naturale da metanodotto e sulla quale la medesima società GENECO Srl afferma di svolgere il servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 117/2021/R/GAS, in relazione all'iscrizione in anagrafica territoriale della località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) da parte della società GENECO SRL, sono stati previsti approfondimenti al fine di verificare se, nel caso specifico, siano applicabili le disposizioni tariffarie previste dalla RTDG;
- con lettera del 18 marzo 2021 (protocollo Autorità 12808) la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha richiesto alla società GENECO SRL informazioni e chiarimenti, in relazione alla suddetta località Castel dell'Alpi, circa la proprietà delle infrastrutture, chiarendone modalità e tempi di realizzazione, il loro attuale stato di consistenza, nonché informazioni circa gli atti di concessione in base ai quali la suddetta impresa eroga i servizi di distribuzione e misura del gas; e che in merito non sono pervenute risposte da parte della suddetta impresa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini dell'aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi delle tariffe di riferimento relative al servizio di distribuzione, confermare per l'anno 2021 l'applicazione di un tasso di variazione a copertura di eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo di cui al comma 49.1 della RTDG, fissato in misura pari a 0,9% a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici in relazione al canone unico;
- in relazione agli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid19 sui costi operativi sostenuti dalle imprese distributrici di gas, sulla base di quanto emerso dall'analisi dei dati acquisiti, effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, integrandoli con la valutazione dei CAS 2021 in modo da acquisire ulteriori elementi sull'andamento dei costi e dei minori ricavi, anche successivamente al periodo di maggiori restrizioni del periodo pandemico.

RITENUTO CHE:

- in relazione al tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, facendo seguito a quanto prospettato nel documento per la consultazione 539/2021/R/GAS, nelle more della puntuale definizione delle modalità applicative del medesimo tetto agli investimenti che sarà oggetto di un separato provvedimento:
 - sia opportuno aggiornare le disposizioni dell'articolo 33 della RTDG in coerenza con quanto prospettato nel richiamato documento per la

consultazione 539/2021/R/GAS, al fine di riflettere il regime articolato in più fasi:

- i. una prima fase della durata di tre anni successivi all'anno di prima fornitura, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, nei limiti di quanto indicato al successivo punto iii.;
 - ii. una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario che saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità, sempre nei limiti di quanto indicato al successivo punto iii.;
 - iii. una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale;
- in conseguenza dell'aggiornamento delle disposizioni dell'articolo 33 di cui al precedente alinea, la prima fase di cui al punto i. sopra indicato, per le località con anno di prima fornitura nel 2018, si chiude nel 2021;
 - eventuali ulteriori necessità di affinamento di tali disposizioni possono essere adeguatamente valutate in sede di definizione delle modalità applicative relative alla seconda e alla terza fase del meccanismo di cui al citato articolo 33 della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al servizio di misura gas:
 - con riferimento al riconoscimento degli *extra*-costi connessi con le verifiche periodiche previste dal decreto 93/17, prevedere che, con separato provvedimento siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui all'articolo 17, comma 1, della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG;
 - con riferimento ai costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, prevedere che:
 - con il presente provvedimento siano fissati gli importi relativi ai costi di capitale ammissibili al riconoscimento;
 - con separato provvedimento siano definiti gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento sulla base dei dati riportati nelle istanze di riconoscimento presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della RTDG;

- successivamente alla determinazione degli importi di cui al precedente alinea, sia applicato il tetto previsto dal richiamato articolo 31, comma 2, della RTDG con regolazione delle partite nell'ambito della perequazione dei costi del servizio di misura previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG;
- con riferimento al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, in coerenza con le decisioni assunte con la deliberazione 559/2021/R/GAS, includere nella componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la seconda quota quinquennale dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui all'articolo 57, comma 3, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento al trattamento dello *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011 per le gestioni d'ambito, prevedere di modificare le disposizioni di cui all'articolo 22 della RTDG, ripristinando le disposizioni vigenti nel precedente periodo di regolazione che prevedono che, a seguito dell'assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito, debba trovare applicazione l'opzione di degrado graduale dei contributi, attuato secondo il meccanismo di gradualità per il degrado dei contributi di cui all'articolo 14 della RTDG;
- in relazione alle modifiche relative al trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, come sopra richiamate, al fine di tutelare le esigenze partecipative dei soggetti interessati, prevedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 649/2014/A, che entro il 6 maggio 2022, i predetti soggetti interessati possano presentare osservazioni e proposte, al fine di consentire eventuali adeguamenti o integrazioni all'atto di regolazione adottato;
- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito prevedere che, con riferimento alle località appartenenti all'ATEM VALLE D'AOSTA, si applichino:
 - fino al 31 agosto 2021, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità previste dalla RTDG in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
 - dall'1 settembre 2021, tariffe di riferimento definitive determinate su base annua, secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:

- recepire le rettifiche richieste dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA B* della deliberazione 350/2021/R/GAS;
- rinviare a successivo provvedimento, da adottare entro il mese di luglio 2022, la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2021 per le località riportate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, che ricomprende le località indicate nella citata *TABELLA A* della deliberazione 117/2021/R/GAS e le località indicate nella *TABELLA A* del presente provvedimento;
- in relazione alle richieste di rettifica diverse da quelle del punto precedente, ovvero delle istanze non connesse con il reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
 - per le richieste di rettifica presentate prima del mese di settembre 2021:
 - recepire la rettifica dati, dell’impresa distributtrice 25420-AP RETI GAS S.p.A., per le località riportate nella *TABELLA C* della deliberazione 350/2021/R/GAS;
 - accettare l’istanza di rettifica di dati fisici per l’anno dati 2019 presentata dall’impresa distributtrice 256-POMILIA GAS SRL;
 - accettare l’istanza di rettifica presentata dall’impresa distributtrice 1247-UNARETI SPA presente nella *TABELLA B* della deliberazione 620/2021/R/GAS;
 - non accettare l’istanza di rettifica di dati fisici per l’anno dati dal 2019 presentata dall’impresa distributtrice 514-CASIRATE GAS SRL in quanto la medesima impresa distributtrice non ha provveduto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste nel sistema di raccolta dati entro i termini previsti;
 - per le richieste di rettifica presentate successivamente al mese di settembre 2021 ed entro la data del 15 febbraio 2022 accettare:
 - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributtrici di cui alla *TABELLA C* della presente deliberazione;
 - l’istanza di rettifica di dati fisici presentate dall’impresa distributtrice 615-ASCOLI RETI GAS SRL, con riferimento all’anno dati 2019, e dall’impresa distributtrice 25450-RETI METANO TERRITORIO SRL, con riferimento all’anno dati 2020;
 - le istanze di rettifica relative al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della RTDG, presentate dalle imprese distributtrici 693-CONSORZIO SIMEGAS e 1747-CATANIA RETE GAS SPA, con riferimento all’anno dati 2020;
 - l’istanza di rideterminazione presentata dall’impresa distributtrice 992-NOVARETI S.p.A., in coerenza con quanto riportato nella comunicazione di risultanze istruttorie dell’8 marzo 2022;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG; e che, con riferimento all’impresa

distributrice 992-NOVARETI S.p.A., in coerenza con la comunicazione di risultanze istruttorie dell'8 marzo 2022, tale indennità sia posta pari al valore minimo previsto dal suddetto comma.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS prevedere, anche per l'anno 2021, l'applicazione del regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto, nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS;
- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021 con riferimento all'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA con efficacia dalla data di decorrenza riportata nell'istanza presentata, per ciascuna località interessata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della RTDG;
- in relazione alla località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) della società GENECO SRL determinare, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l'anno 2021 in via provvisoria secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1
Modifiche alla RTDG

1.1 L'articolo 22, comma 1, della RTDG è sostituito dal seguente:

“22.1 Con riferimento allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2025 si applica il regime di degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell'Articolo 14.”.

1.2 L'articolo 33, comma 3, della RTDG è sostituito dal seguente:

“33.3 Il tetto di cui al comma 33.2 trova applicazione anche negli anni successivi al primo triennio ed è rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017. Tale

tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici. Ai fini dell'applicazione del tetto sono identificate tre fasi:

- i. una prima fase della durata di tre anni successivi all'anno di prima fornitura, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, pur in via provvisoria, in attesa delle decisioni che vengono assunte nella terza fase, come precisato al successivo punto iii.;
- ii. una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario che saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità;
- iii. una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale.”.

- 1.3 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della deliberazione 649/2014/A, i soggetti interessati alle disposizioni di cui al comma 1.1 della presente deliberazione possano presentare, entro il giorno 6 maggio 2022, eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento.

Articolo 2

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2021

- 2.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella *Tabella 1*, *Tabella 1a*, *Tabella 1b* e *Tabella 1c*, allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.
- 2.2 È rinviata a successivo provvedimento, da adottare entro il mese di luglio 2022, la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021 per le località riportate nella *Tabella 2*, allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 3

Indennità amministrativa

- 3.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini